

Finanziamento agevolati per i progetti di assunzione nella “green economy”

L'art. 57 del Decreto Crescita ha esteso ad alcuni settori l'accesso alle risorse del Fondo Kyoto, finalizzate alla concessione di finanziamenti agevolati a beneficio dei privati ivi operanti, subordinata alla presentazione di progetti che prevedono occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni. Tali prestiti, caratterizzati dalla riduzione del tasso d'interesse nella misura del 50%, non possono avere una durata superiore a 72 mesi, prorogabile soltanto in casi particolari, come quello delle società a responsabilità limitata semplificata o delle imprese partecipanti ad un contratto di rete.

Premessa

L'art. 57 del D.L. 83/2012, rubricato alle “Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy”, è intervenuto sulla destinazione delle risorse del c.d. “Fondo Kyoto”, istituito dall'art. 1, co. 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo di finanziare alcune misure tese alla riduzione delle emissioni dei gas serra in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di Kyoto, che aveva fatto seguito alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

- **Il funzionamento ante D.L.n.83/2012**

Il Fondo Kyoto, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, intende perseguire, come anticipato, l'obiettivo della concessione di **finanziamenti agevolati per interventi di efficienza energetica e sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili**, mettendo a disposizione complessivamente 600 milioni di euro, suddivisi in 3 annualità da 200 milioni ciascuna. Le disposizioni operative del Fondo sono state fissate dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, con il **D.M. 25 novembre 2008**, modificato, poi, dal **D.M. 19 luglio 2011**.

Il quadro attuativo è stato successivamente completato con la **Circolare applicativa del Ministero dell'Ambiente del 16 febbraio 2012**, che ha definito, ai fini dell'ammissione ai finanziamenti agevolati, le procedure da seguire e la documentazione da presentare.

Presupposto soggettivo di accesso

I possibili beneficiari, che potevano richiedere finanziamenti attingendo dalle risorse messe a disposizione dal predetto Fondo, erano nello specifico:

- le imprese, comprese le **Esco** (Energy service companies), le agricole e forestali, quelle che esercitano servizi di pubblica utilità oppure – abitualmente e continuativamente – **attività commerciale, industriale e nel settore dei servizi, soggette all'imposizione dell'Iva**, sia sotto forma individuale che societaria;
- le **persone fisiche** aventi capacità giuridica diversi dalle imprese e dalle persone giuridiche private, che non esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciali o comunque soggetti all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto;
- le persone giuridiche private diverse dalle imprese e dalle persone fisiche, a cui è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, comprese le **associazioni con personalità giuridica** e le **fondazioni**;
- i **soggetti pubblici** quali le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri soggetti a cui la legge riconosce la personalità giuridica pubblica, incluse le associazioni, le unioni e i consorzi tra enti locali, le agenzie regionali o locali per il risparmio energetico nonché gli istituti universitari e gli istituti di ricerca compresi i loro consorzi;
- i **condomini** (Libro III, Titolo VII, Capo II del codice civile) composti almeno da dieci unità abitative.

Interventi finanziabili

Il Fondo Kyoto, prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 83/2012, mirava a sostenere tutte le **misure tese alla riduzione delle emissioni clima-alteranti**, attraverso il finanziamento di un'ampia gamma di interventi, meglio riepilogati nel prospetto che segue.

MISURE AGEVOLABILI	DESCRIZIONE INTERVENTO
	Installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico, di nuova costruzione e con potenza nominale fino a 50 kWe (elettrici), che utilizzano le seguenti fonti energetiche:

<p>Microcogenerazione diffusa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gas naturale; • biomassa vegetale solida; • biocombustibili liquidi di origine vegetale; • biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. <p>Le risorse stanziare per queste tipologie di interventi risultavano essere limitate a 15 milioni di euro per l'intero territorio nazionale, e riguardavano le sole imprese.</p>
<p>Rinnovabili</p>	<p>Installazione di impianti di nuova costruzione di piccola taglia, per la generazione di elettricità e calore quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 e 200 kWp; • idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1 e 200 kWp; • termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kWt) compresa tra 50 e 450 kWt; • fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 e 40 kWp; • solari termici con superficie d'apertura non superiore a 200 metri quadrati.
<p>Motori elettrici</p>	<p>Sostituzione di motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza.</p>
	<p>Interventi finalizzati al risparmio energetico, ovvero all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali

<p>Usi finali</p>	<p>o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e vani non riscaldati;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kW elettrici, alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in cocombustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici; • per climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia (quantità di energia che un sistema termodinamico può scambiare con l'ambiente) fino a 1 MW termico; • impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MW elettrici alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa.
<p>Protossido di azoto</p>	<p>Interventi da realizzare sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali.</p> <p>Le risorse appositamente stanziare risultavano essere pari a 5 milioni per l'intero territorio nazionale, destinate soltanto alle imprese.</p>
	<p>Attività di ricerca precompetitiva al fine di conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo sviluppo di tecnologie innovative per la

<p>Ricerca</p>	<p>produzione di energia da fonti rinnovabili;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione, la separazione e l'accumulo di idrogeno; • lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile. <p>Le risorse all'uopo stanziato per l'intero territorio nazionale ammontavano ad euro 5 milioni, e risultavano destinate agli istituti superiori di ricerca, alle Università e loro consorzi.</p>
<p>Gestione forestale sostenibile</p>	<p>Progetti regionali volti ad identificare interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.</p> <p>Le risorse pari a 10 milioni di euro per l'intero territorio nazionale avevano come unici beneficiari le regioni e le province autonome.</p>

Si rammenta, inoltre, che – limitatamente alle misure microgenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali – era altresì possibile presentare un **unico progetto di investimento** (“Sistema integrato”) che contemplasse l'integrazione di più interventi, comunque combinati, da realizzarsi nello stesso sito: sotto il profilo operativo, per ogni singola misura, si sarebbe potuto presentare una sola domanda di ammissione al finanziamento agevolato, oltre a quella per sistema integrato.

Erano considerati ammissibili esclusivamente i nuovi investimenti la cui effettiva realizzazione non avesse avuto avvio prima del **22 aprile 2009**, data di entrata in vigore del D.M. 25 novembre 2008: in tutti i casi, le spese ammissibili per cui è richiesto il finanziamento agevolato si sarebbero dovute sostenere **a partire dal 1° marzo 2012**, giorno di pubblicazione della Circolare del Ministero dell'Ambiente 16 febbraio 2012.



Spese ammissibili

Per tutte le misure, ad eccezione di quelle relative alla "Ricerca", risultavano ammesse al finanziamento le spese sostenute per:

- la **progettazione dell'intervento**, nella misura massima dell'8,00% del costo totale finanziabile, comprensiva degli eventuali studi di supporto (la diagnosi energetica e gli studi di fattibilità correlati con l'intervento, se necessari);
- le **apparecchiature**, incluse le forniture di materiali e dei componenti previsti, per la realizzazione dell'intervento;
- le **infrastrutture**, anche le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica (compreso l'allacciamento alla rete), del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell'impianto, i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell'impianto;
- il **montaggio ed assemblaggio delle strutture**, nel caso di intervento di efficienza energetica degli edifici ed installazione delle apparecchiature necessarie al funzionamento delle tipologie di intervento, quali la microgenerazione e gli impianti a fonti rinnovabili;
- l'avviamento ed il collaudo dell'intervento ai fini dell'esercizio dell'impianto, oppure la verifica dei parametri utili alla dimostrazione della certificazione energetica degli edifici.

Risultavano, invece, **esclusi** i costi di autorizzazione, le tasse ed i corrispettivi da pagare all'allacciamento alla rete, nonché i **costi di esercizio a valle dell'avviamento dell'impianto** (personale, combustibili e manutenzione ordinaria).

La misura "Ricerca" consentiva di usufruire del finanziamento agevolato per i costi ascrivibili alle seguenti cause:

- **personale adibito esclusivamente ad attività di ricerca;**
- **strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente per le attività di ricerca;**
- **costo di servizi di consulenze, brevetti, know-how e diritti di licenza strettamente necessari ed attinenti all'attività di ricerca;**
- **costi di materiali, forniture e prodotti direttamente imputabili all'attività di ricerca.**

Misura dell'agevolazione

Il beneficio consisteva nella concessione di finanziamenti a tasso agevolato, pari allo



0,50% annuo, di durata compresa tra 3 e 6 anni (15 anni per i soggetti pubblici). Per tutte le misure agevolate, ad eccezione di quelle relative alla ricerca ed alla gestione forestale sostenibile, e nel rispetto dei costi unitari massimi ammissibili, la **quota della spesa totale dell'intervento** che poteva essere **coperta dal finanziamento agevolato** risultava essere limitata al **90,00% del costo per i soggetti pubblici**, ed al **70,00% per gli altri soggetti**.

L'importo del finanziamento agevolato effettivamente concesso doveva essere determinato come il **valore minimo** tra:

- il **massimale di finanziamento agevolato fissato per ciascuna misura**, definito sulla base di standard di costo per scaglioni di potenza o di superficie nonché di limiti massimi per singolo progetto;
- il **prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili**;
- la **moltiplicazione della percentuale di agevolazione per il totale del finanziamento agevolato richiesto**, in funzione della capacità di autofinanziamento del soggetto richiedente.

Per la **misura relativa alla ricerca**, il massimale di finanziamento agevolato per il progetto di ricerca non poteva, invece, essere superiore ad **euro 1.000.000** né, in ogni caso, eccedere la soglia del **50,00% dei costi ammissibili**.

Presentazione della domanda

L'istanza si sarebbe dovuta trasmettere, **prima, on-line** e, poi, spedita mediante il **servizio postale**: l'invio telematico di tale richiesta risultava possibile, previo accreditamento, utilizzando l'applicativo web disponibile in un'apposita sezione del sito istituzionale della Cassa Depositi e Prestiti (www.cassaddpp.it), a partire **dal 16 marzo 2012** – ovvero il 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Circolare attuativa – e **fino al 14 luglio 2012** (135° giorno compreso dalla stessa data di pubblicazione).

Il soggetto richiedente, in sede di compilazione della domanda di ammissione, avrebbe dovuto scegliere una **banca tra quelle aderenti alla convenzione tra l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti** o, in ogni caso, una delle banche aderenti, il cui elenco completo è disponibile sul sito istituzionale della predetta CDP.

- **L'utilizzo delle risorse del fondo Kyoto post D.L.n.83/2012**



L'art. 57 del Decreto Crescita ha **abrogato**, in primo luogo, l'art. 1, co. 1112, della Legge n. 296/2006, recante le misure finanziate, in via prioritaria, per il **triennio 2007- 2009**, come meglio descritte in precedenza:

- a) l'installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico, o di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
- b) la sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
- c) l'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;
- d) l'eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
- e) i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

f-bis) le pratiche di gestione forestale sostenibile, attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste .

La predetta disposizione del D.L. n. 83/2012 ha, poi, modificato la destinazione delle risorse del Fondo Kyoto di cui all'art. 1 della Legge n. 296/2006, stabilendo:

- i settori in cui operano i soggetti destinatari dei fondi;
- **l'esclusiva destinazione dei finanziamenti ai progetti che prevedano l'assunzione a tempo indeterminato di persone con età non superiore a 35 anni.**

Nuovi settori finanziabili

L'art. 57, co. 1, del D.L. n. 83/2012 ha disposto l'utilizzo di tali disponibilità per la concessione di prestiti a tasso agevolato ai **soggetti privati** operanti nei seguenti **settori**:

- a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
- b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di "seconda e terza generazione";
- b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;
- c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel solare termico, a concentrazione, termo-dinamico e fotovoltaico,, biomasse, biogas e geotermia;
- d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
- d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una

riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.

Pertanto, rispetto alla disciplina previgente, risultano **esclusi dai finanziamenti** in oggetto:

- i **soggetti pubblici** quali le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri soggetti a cui la legge riconosce la personalità giuridica pubblica, incluse le associazioni, le unioni e i consorzi tra enti locali, le agenzie regionali o locali per il risparmio energetico nonché gli istituti universitari e gli istituti di ricerca compresi i loro consorzi;
- i **condomini**.

Previsioni di nuova occupazione “stabile”

La concessione dei predetti finanziamenti è, tuttavia, subordinata ad un'ulteriore condizione: i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei citati settori individuati dall'art. 57, co. 1, del D.L. n. 83/2012 devono prevedere **occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato – rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi – di giovani con età non superiore a 35 anni dalla data di assunzione**.

Nel caso di assunzioni superiori alle tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni: in altri termini, ogni tre nuove assunzioni a tempo indeterminato, un posto deve essere riservato a laureati aventi al massimo 28 anni, mentre i restanti due posti possono essere occupati da giovani con età non eccedente il limite di 35 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto da quest'ultimi.

Tali finanziamenti potranno essere erogati ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità del Fondo che, a tal fine, sarà costituito oltre che da ulteriori risorse comunitarie, anche dalle rate di rimborso dei finanziamenti che ciclicamente vengono restituite dalle imprese beneficiarie: in altre parole, il Fondo viene rifinanziato dai soldi “prestati” dallo Stato una volta che le imprese avranno restituito tali somme (meccanismo del Fondo “rotativo”).

Caratteristiche del beneficio



I finanziamenti a **tasso d'interesse agevolato**, nella misura individuata dal D.M. 17 novembre 2009 **ridotto del 50%**, non possono avere una **durata** superiore a **72 mesi**, prorogabili a **120 mesi** se il **progetto di investimento** è presentato da uno dei seguenti soggetti:

- società Esco (Energy service companies);
- affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 1/2012;
- s.r.l.s. costituite a norma dell'art. 2463-bis c.c.;
- imprese partecipanti ad un contratto di rete di cui all'art. 3, co. 4-ter, del D.L. n. 5/2009.

Clausola di salvaguardia

Le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei termini indicati dall'**art. 2, lett. s)**, del **D.M. 25 novembre 2008**, ovvero sulla base della Circolare applicativa condivisa con la Cassa Depositi e Prestiti, prevedendo procedure semplificate ed informatizzate di accesso al beneficio.

È, in ogni caso, **salva l'efficacia delle domande di finanziamento presentate** ai sensi del predetto Decreto e della successiva Circolare del 16 febbraio 2012.

È stato, infine, chiarito che le **risorse** assegnate, ma **parzialmente utilizzate al 26 giugno 2012** (data di entrata in vigore della disposizione), potranno essere destinate al finanziamento degli altri interventi ricadenti nei nuovi settori così come sopra indicati, che potranno essere altresì integrati o modificati con un successivo Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

